

T. Rossi



CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente



Comune di Foligno - FC-PG-01
Prot. **0001346** del 2/01/2012 ore 09:58
Tit. 6.9
Documento P - Interno

Ordinanza n. **11** del

Oggetto: Contaminazione delle acque di falda idrica nel sottosuolo di Foligno da sostanze organoalogenate. Misure a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n° 208 del 4 maggio 2011 con la quale sono state disposte misure a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a fronte dell'avvenuto riscontro di contaminazioni della falda idrica da sostanze organoalogenate;

DATO ATTO che con il citato provvedimento sindacale si incaricavano:

- l'ARPA Umbria e l'ASL n° 3, ciascuno per gli aspetti di competenza, di verificare la coerenza della perimetrazione individuata e delle azioni in relazione alle esigenze di tutela igienico sanitaria ed ambientale;
- l'ARPA Umbria di predisporre e dar seguito ad un piano adeguato di monitoraggio, attraverso il quale estendere l'area di investigazione e ripetere periodicamente le analisi e le valutazioni di competenza, da trasmettere al Comune di Foligno e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL n° 3, anche al fine di permettere l'adeguamento o la modifica del provvedimento;
- la ASL nr. 3, Dipartimento di Prevenzione, di provvedere all'invio di comunicazioni individuali ai proprietari dei pozzi indagati da ARPA, circa l'esito delle analisi svolte e sulle misure di tutela da attuare ai fini igienico sanitari, anche in relazione agli eventuali rischi connessi ad usi diversi da quello idropotabile e di organizzare campagne di informazione alla cittadinanza anche attraverso apposite assemblee pubbliche;

VISTA la comunicazione ARPA Umbria, Dipartimento Provinciale di Perugia, acquisita con prot. N° 62401 del 01.12.2011, con la quale sono stati trasmessi gli ulteriori rapporti di prova relativi ai campioni di acque sotterranee prelevate da vari pozzi per acqua ubicati nel territorio di Foligno, in esito all'estensione della campagna di indagini idrogeologiche, nonché una relazione sulla "contaminazione delle acque sotterranee da composti organoalogenati nel Comune di Foligno";

PRESO ATTO che la comunicazione ARPA sopra richiamata è stata inviata ai fini dell'art. 244 comma 1 del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

RILEVATO che dall'esame dei rapporti di prova di cui sopra viene aggiornato il quadro conoscitivo, in termini di distribuzione areale e di concentrazione, del tetracloroetilene e della sommatoria degli organoalogenati, con evidenze di superamento:

- della soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 - Allegato V alla Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- della concentrazione di cui all'Allegato 1 - Parte B del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", relativamente alla somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene;

CONSTATATO che l'inquinamento della falda idrica, allo stato attuale delle conoscenze, si è sviluppato lungo tre diverse direzioni di flusso, a partire da tre distinti punti o luoghi di origine, che possono essere così schematicamente riassunti:

- il "plume di San Giovanni Profiamma", che si origina in destra idrografica del Fiume Topino, immediatamente a valle di un insediamento artigianale, caratterizzato da valori massimi di concentrazione del PCE di circa 40 microgrammi/litro, che raggiunge la periferia Nord della città di Foligno e poi l'area artigianale di La Paciana;
- il "plume di Foligno" che si origina ad est del centro storico all'incirca da via Montegrappa, in vicinanza di siti produttivi dismessi, con valori massimi di concentrazione del PCE di circa 111 microgrammi/litro, il cui flusso si divide inizialmente secondo due direttrici parallele che attraversano la parte sud della città per poi virare e proseguire verso nord ovest fino a raggiungere e superare i confini comunali;
- il "plume di Sterpete" che si origina a nord est dell'aeroporto da un sito produttivo, con valori massimi di concentrazione del PCE di circa 75 microgrammi/litro, il cui flusso è orientato verso sud ovest ed attraversa la frazione di Sterpete, per raggiungere la porzione centrale della vallata.

PRESO ATTO, inoltre, che ancorché con valori di concentrazione inferiori ai limiti di potabilità previsti dalla norma risultano essere stati contaminati i pozzi per acqua ad uso idropotabile denominati Santo Pietro 1 e 2 gestiti da V.U.S. S.p.A.;

RICHIAMATO il parere rilasciato dalla ASL n° 3, acquisito con il ns prot. 12597/2011 con il quale si esprimevano valutazioni sulla vulnerabilità e non idoneità di carattere generale della falda idrica superficiale a fini idropotabili evidenziando, tra l'altro, *che "l'uso delle acque dei pozzi privati che pescano da falde superficiali e che pertanto non offrono garanzie di captazione di acque profonde e come tali non inquinate, sono in genere da ritenersi non idonee ad uso potabile a prescindere da controlli analitici estemporanei che non evidenzino presenza di contaminazioni batterica e chimica"*

RITENUTO, pertanto, che le acque captate da pozzi privati che attingono dalla falda idrica freatica situata nell'area oggetto del presente provvedimento (perimetro "A" di cui all'Allegato 1) non offrano adeguate garanzie per essere ritenute idonee all'uso potabile, a prescindere da controlli analitici estemporanei che non evidenzino presenza di contaminazioni batteriche e chimiche;

RICHIAMATO il parere rilasciato dall'Istituto Superiore di Sanità n° 10799-13947AMPP6 e prot. 17897 del 19.04.2011 il quale nelle conclusioni, tra l'altro, recita che "Sulla base delle informazioni disponibili in merito alla valutazione del rischio per i diversi contaminanti, sintetizzate nella precedente sezione, i superamenti dei valori di sicurezza nella misura indicata nella tabella allegata alla richiesta di parere in oggetto, e specificatamente per il tetracloroetilene in diverse circostanze e per il benzene in un solo campionamento, evidenziano una situazione di non conformità tale da rendere l'acqua non idonea per il consumo umano; la non idoneità delle acque è da estendere, nella fattispecie, anche all'uso irriguo, dal momento che le sostanze contaminanti possono essere assorbite sia dalle radici di specie vegetali ed arboree sia dalle foglie delle piante a seguito della volatilizzazione delle sostanze nell'atmosfera."

SENTITE l'ARPA Umbria di Perugia e l'ASL n° 3 dell'Umbria, nel corso di un incontro tecnico in cui sono state illustrate le risultanze conclusive dell'indagine svolta;

RITENUTO, alla luce del parere dell'Istituto Superiore di Sanità n° 10799-13947AMPP6, di dover disporre il divieto di utilizzo dei pozzi per acqua all'uso irriguo, rivolto alla produzione di alimenti, qualora si abbia il superamento delle concentrazioni di cui all'Allegato 1 - Parte B del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, cioè quando la somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene risulti maggiore di 10 µg/l;

RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di inibire le perforazioni nel sottosuolo al di sotto del livello statico della falda idrica, al fine di non favorire la diffusione degli inquinanti in profondità, al di sotto di eventuali limiti di permeabilità, fatta eccezione per le attività di caratterizzazione e bonifica e per la realizzazione di eventuali fondazioni profonde ed impianti geotermici a bassa entalpia, per la costruzione di opere civili per i quali siano individuate adeguate soluzioni tecniche d'intervento che garantiscano l'inesistenza di rischio di propagazione in profondità di inquinanti;

RILEVATA la necessità di individuare un perimetro a cui applicare il presente provvedimento;

RITENUTO

- di individuare il perimetro racchiudente i superamenti delle CSC ai fini della inibizione di nuove perforazioni in falda e in relazione alla inidoneità di utilizzo delle acque captate da pozzi privati a fini idropotabili;
- di individuare i perimetri delle aree in cui la somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene risulti maggiore di 10 µg/l, ai fini di vietare l'uso irriguo rivolto alla produzione di alimenti, così come indicato dall'I.S.S.;

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 e ss.mm.;
- gli articoli 239, 242 comma 1, 244 commi 1 e 2, del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. E' fatto divieto di utilizzare per finalità destinate al consumo umano le acque captate da tutti i pozzi privati ricadenti nell'area "B" di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;
2. Il divieto di cui al punto 1 viene esteso anche all'uso irriguo, rivolto alla produzione di alimenti nell'area "B" di cui all'Allegato 1, in relazione ai contenuti del parere dell'Istituto Superiore di Sanità n° 10799-13947AMPP6, richiamato nelle premesse del presente provvedimento, qualora si abbia il superamento delle concentrazioni di cui all'Allegato 1 - Parte B del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, cioè quando la somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene risulti maggiore di 10 µg/l. In tali aree l'eventuale uso irriguo rivolto alla produzione di alimenti è sempre condizionato alla verifica analitica della somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene che deve risultare inferiore a 10 µg/l.
3. E' fatto divieto, nell'area "A" di cui all'Allegato 1, di eseguire perforazioni nel sottosuolo, a qualunque scopo destinate, che si approfondiscano al di sotto del livello statico della falda idrica, fatta eccezione:
 - per le attività di indagine che si renderanno necessarie ai fini della successiva caratterizzazione e bonifica;
 - per la realizzazione di eventuali fondazioni profonde per la costruzione di opere civili ed impianti geotermici a bassa entalpia, per i quali siano individuate adeguate soluzioni tecniche d'intervento che garantiscano l'inesistenza di rischio di propagazione in profondità di inquinanti;

INCARICA

4. L'ARPA Umbria e l'ASL n° 3, ciascuno per gli aspetti di competenza, di verificare la coerenza della perimetrazione individuata e delle azioni ordinate con la presente ordinanza, in relazione alle esigenze di tutela igienico sanitaria ed ambientale;
5. La ASL n° 3 Dipartimento di Prevenzione:
 - di monitorare specificatamente e con adeguata periodicità le acque emunte dai pozzi pubblici adibiti ad uso idropotabile ricadenti nell'area oggetto della presente, dando le eventuali direttive del caso al soggetto gestore del servizio idrico integrato;
 - di provvedere all'invio di comunicazioni individuali ai proprietari dei pozzi indagati da ARPA, circa l'esito delle analisi svolte e sulle misure di tutela da attuare ai fini igienico sanitari, anche in relazione agli eventuali rischi connessi ad usi diversi da quello idropotabile e di organizzare campagne di informazione alla cittadinanza anche attraverso apposite assemblee pubbliche;
6. L'ATI 3 e la VUS S.p.A., ciascuno per le rispettive competenze, di attivare ogni misura in relazione al "Piano della Aree di Salvaguardia" cioè al rischio che gli inquinanti possano raggiungere con maggiori concentrazioni le aree di salvaguardia e di richiamo di pozzi pubblici adibiti ad uso idropotabile; gli stessi soggetti, inoltre, dovranno assicurare l'approvvigionamento idropotabile alle eventuali abitazioni non servite da pubblico acquedotto, siano esse ricadenti nel perimetro "B" di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, siano esse ubicate all'interno dell'area "A" e, in questo caso, dietro specifica indicazione dell'ASL n° 3 dell'Umbria, che in tal senso dovrà immediatamente attivarsi;

RAPPRESENTA

7. Le acque captate da pozzi privati che attingono la falda idrica freatica situate nell'area oggetto del presente provvedimento (perimetro "A" di cui all'Allegato 1) non offrono adeguate garanzie per essere ritenute idonee all'uso potabile a prescindere da controlli analitici estemporanei che non evidenzino presenza di contaminazioni batteriche e chimiche;
8. I divieti di cui al punto 2 non si applicano ai soggetti che installino ed utilizzino idonei sistemi di trattamento, quali ad esempio quelli con carboni attivi;
9. I soggetti destinatari del presente atto possono promuovere impugnativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi di Legge;
10. La presente viene inviata ai soggetti di cui all'art. 304 comma 2 del D.lgs 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. ai fini della comunicazione di cui all'art. 242 comma 1 del citato D.lgs. 152/2006 e ad integrazione di quanto già trasmesso con precedente ordinanza nr. 674/2010;

DISPONE

11. Che l'Area Governo del Territorio – Servizio Ambiente chieda ad ARPA Umbria, sulla base delle proprie competenze istituzionali e in relazione propri programmi di attività e priorità, di predisporre ed attuare un piano di monitoraggio periodico, al fine di tenere sotto controllo la situazione in ordine all'adeguamento o modifica del presente provvedimento;
12. Di abrogare la precedente ordinanza n° 208/2011 che viene dalla presente integralmente sostituita;
13. Di dare la massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Foligno, sui mezzi di stampa locale e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza dei contenuti. Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti della presente Ordinanza potranno essere altresì chiesti alla ASL nr.3, Dipartimento di Prevenzione, al personale del Servizio Ambiente o a quello dell'Ufficio Relazioni con il pubblico del Comune di Foligno.

CHIEDE

14. Alla Provincia di Perugia di informare il Comune di Foligno circa lo stato delle indagini già eseguite ai sensi dell'art. 244 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i. e per quelle che andranno ulteriormente svolte in relazione all'aggiornamento dello stato conoscitivo svolto da ARPA Umbria in relazione alla identificazione dei responsabili degli eventi di superamento, ai sensi e per gli effetti dell'art 244 comma 2 del sopra richiamato decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
15. La notifica della presente a:
 - ARPA Umbria, Sez. Territoriale Foligno, loc. Portoni, S. Eracleo FOLIGNO
 - ASL n° 3 – Servizio Prevenzione - Via del Campanile FOLIGNO
 - ATI n° 3 – Ambito Territoriale Integrale – Via Mazzini, 57 FOLIGNO
 - VUS S.p.A. Viale IV Novembre 20 Foligno FOLIGNO
 - Comando di Polizia Municipale SEDE
16. L'invio a:
 - Regione Umbria, P.zza Partigiani, 1 PERUGIA
 - Provincia di Perugia, Via Mario Angelucci, 8 PERUGIA
 - Prefettura di Perugia, Piazza Italia, 11 PERUGIA
 - Procura della Repubblica, Via Fiorenzo di Lorenzo, 22-24 PERUGIA
 - Responsabile Archivio per Registro Ordinanze SEDE

vo/gm



Il Sindaco
Nando Minetti

